



IMPRESA

Confisca per equivalente possibile per emissione di fatture false

Per la Cassazione in questo caso il profitto non può essere riferito all'evasione d'imposta conseguita dall'utilizzatore di tali fatture, ma al "prezzo del reato"

/ Stefano COMELLINI

Anche il reato di **emissione di fatture** per operazioni inesistenti può legittimare il **sequestro per equivalente**, ma il profitto da vincolare **non** può individuarsi con riferimento all'**evasione di imposta** conseguita dall'utilizzatore delle stesse. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 30168, depositata ieri.

Ai ricorrenti era stato contestato il reato di cui all'art. 8 del DLgs. 74/2000 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") sulla base del quale, ritenendone il *fumus*, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di beni, agli stessi riferibili, per un **valore equivalente** a 250.000 euro. Tuttavia, il provvedimento di vincolo non indicava in alcun modo quale fosse il **profitto conseguito** dagli indagati all'esito dell'emissione di fatture da altri utilizzate per l'evasione di imposta.

Il tribunale, in sede di riesame, nell'evidente intento di conservare il provvedimento di vincolo, correggeva l'impostazione del giudice del decreto, ritenendo di dover **riqualificare** il reato contestato (appunto, ex art. 8) con quello, relativo a fatto **radicalmente diverso**, di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti").

La Cassazione investita della questione, ha censurato l'**operazione** dei giudici di merito, annullando il decreto di sequestro e disponendo la restituzione dei beni **vincolati ai ricorrenti**. Nel caso di specie, infatti, la riqualificazione della contestazione aveva violato il **diritto di difesa** dei ricorrenti i quali si erano visti modificare radicalmente il fatto loro addebitato, sia pure in via **iniziale e provvisoria**, nei suoi elementi **essenziali** (utilizzo invece di emissione) con un effettivo pregiudizio degli stessi.

Nel suo argomentare, la Suprema Corte ha riconosciuto l'**ammissibilità** della confisca per equivalente anche con riferimento al citato art. 8 che, come è noto, **sanziona** chiunque, al fine di consentire **a terzi** l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o **rilascia fatture** o altri documenti per operazioni inesistenti.

Invero, deve considerarsi che nell'ipotesi di cui al citato art. 8 – richiamato espressamente nell'art. 1 comma 143 della L. 244/2007 ("Confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari") – non si è in presenza di un **fatto di evasione** consistente in un risparmio, in quanto questo non si verifica in capo al soggetto **autore del reato** e neppure in riferimento al contribuente, qualora quest'ultimo non ponga in essere la **specifica condotta** di utilizzazione (Cass. n. 48104/2013).

Rilevato ancora che, per il reato di cui all'art. 8, debba farsi riferimento non tanto al **profitto** quanto al **prezzo del reato**, venendo in considerazione per l'emittente il **compenso pattuito** o riscosso per eseguire il delitto, per preciso orientamento di legittimità, richiamato nella decisione in esame, "in tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche **ogni altra utilità** che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa" (Cass. n. 45389/2008).

Ne consegue per la Corte che il profitto **non** può essere riferito – neppure quale "conseguenza anche indiretta o mediata" – all'**evasione di imposta** conseguita dall'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti in virtù del regime derogatorio ex art. 9 del DLgs 74/2000 che, escludendo la configurabilità del **concorso reciproco** tra l'emittente e l'utilizzatore, impedisce l'**applicazione del principio solidaristico** valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.

Giurisprudenza di legittimità non univoca

In realtà, sul punto la giurisprudenza di legittimità non è univoca. A fronte, infatti, di precedenti decisioni conformi a quella in esame (Cass. n. 42641/2013) se ne rinvengono altre per cui, sia pure implicitamente e nell'ambito di un percorso motivazionale più complesso, acquista rilievo, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, il "**profitto fatto** conseguire all'**utilizzatore**" (Cass. n. 50310/2014).